

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 717

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARRAS, BRUSCO, CATONE, CICCIOI, COLUCCI, FALLICA,  
FERRIGNO, FORLANI, FRANZOSO, HOLZMANN, LENNA, LISI,  
LO MONTE, MARINELLO, MILANATO, MISTRELLO DESTRO,  
MORMINO, ROMAGNOLI, TUCCI, ZACCHERA**

Agevolazioni fiscali per l'accesso all'abitazione da parte dei nuclei familiari indigenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti

*Presentata il 16 maggio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'accesso all'abitazione nei grandi centri ad alta densità abitativa è divenuto, per oltre un milione di famiglie, un problema enorme a causa dei costi elevati dell'affitto. Soprattutto le famiglie monoreddito e quelle a basso reddito soffrono per tale problema e quindi a loro è destinata la presente proposta di legge. In effetti, la Corte costituzionale

già nel 1995, con la sentenza n. 358, e nel 1998, con la sentenza n. 12, raccomandava al Governo di rimuovere dall'ordinamento tributario gli effetti distortivi e sperequativi a carico dei nuclei familiari ad unico reddito. Questa soluzione, suggerita dall'Assoconsum piemontese, sembra valida, e con la presente proposta di legge si intende agire in tale direzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, i nuclei familiari residenti, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, che non sono proprietari di una unità immobiliare abitativa e che non usufruiscono a qualsiasi titolo di alloggi di natura pubblica o di edilizia agevolata od economico-popolare hanno diritto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a dedurre dal reddito imponibile il 50 per cento del canone di locazione, stabilito in base a contratto regolarmente registrato.

## ART. 2.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro per il triennio 2006-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

